

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

32.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINACCI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ): Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni (1922) . . . . .	391
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ): Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, contenente norme sugli affitti degli immobili urbani. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1953) . . . . .	392
FODALE, <i>Relatore</i> - SPINELLI FRANCESCO, BACCI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE, TERZI, SALERNO, CAMPAGNOLI, AMADUZZI, PETRONE, AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> .	
Proventi delle cancellerie giudiziarie. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1982) . . . . .	401
MAGGI, <i>Relatore</i> - PANEPINTO, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> , VISCONTI, PRESIDENTE.	
Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai cinque anni. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1983) . . . . .	402
MADIA, <i>Relatore</i> - PAGE NICOLA, PANEPINTO, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> , VISCONTI.	
Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati (2005) . . . . .	404
MAGGI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 11.

(Sono presenti i *Sottosegretari di Stato*: per la grazia e giustizia, Putzolu, e per le corporazioni, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione legislativa della giustizia il Consigliere nazionale Pettini Domenico al quale porge un cordiale cameratesco saluto.

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Foraboschi e Livoti. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Gianturco e Picone.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che interviene alla riunione, autorizzato dal Presidente della Camera a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco.

SALERNO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materie di requisizioni. (1922)

PRESIDENTE comunica che il *Sottosegretario di Stato* alla Presidenza del Consiglio ha chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge, per aver agio di esaminare le proposte di emendamenti del Consigliere nazionale Ventrella.

(Così rimane stabilito).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, contenente norme sugli affitti degli immobili urbani. (1953)**

FODALE, *Relatore*, rileva che la disciplina degli affitti degli immobili urbani ebbe a costituire particolare oggetto di cura del Governo fascista anche nel periodo precedente allo stato di guerra.

La necessità di contenere i canoni di affitto che aveva spinto il legislatore del 1923 a regolare la materia consigliò fino dal 1934 a bloccare i prezzi, blocco che con successive disposizioni di legge fu prorogato fino ad oggi comprendendovi altresì le case di nuova costruzione.

Intervenuto il Regio decreto-legge 29 marzo 1941-XIX sul blocco dei prezzi anche i canoni di affitto di immobili urbani erano compresi nella disciplina generale, senonchè i canoni degli immobili affittati posteriormente al 29 marzo 1941-XIX per la prima volta venivano a trovarsi sottratti ad ogni disciplina.

Di fronte alle speculazioni così frequenti sulle compra-vendite d'immobili, e al conseguente rialzo dei prezzi, i canoni di locazione degli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 29 marzo 1941-XIX costituivano delle punte notevolissime rispetto alla cifra media del mercato sottoposto ormai da otto anni ad una rigorosa disciplina.

Inoltre la penuria di case di abitazione e i tentativi dei proprietari, o almeno di molti di essi, di risolvere i contratti di locazione per cercar di raggiungere un aumento di prezzo ponevano in molti centri gli inquilini e i conduttori in genere in una situazione di difficoltà che meritava la più attenta considerazione.

Queste le premesse del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, che viene sottoposto per la conversione in legge all'esame della Commissione.

Due sono le finalità sostanziali:

1°) revisione dei canoni di affitto degli immobili urbani dati in locazione per la prima volta dopo l'entrata in vigore delle norme sul blocco;

2°) proroga delle locazioni in corso alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo.

Circa il primo punto occorre osservare che la revisione viene fatta per i Comuni capoluoghi di provincia da una Commissione costituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni presieduta dal Pretore titolare e

composta da rappresentanti della pubblica Amministrazione, del Partito, delle Associazioni sindacali; per i Comuni non capoluoghi di provincia, la revisione è affidata ai Pretori e in mancanza ai Conciliatori i quali agiscono secondo disposizioni impartite dalle Commissioni provinciali. Tali Commissioni decideranno inoltre sui reclami proposti avverso i provvedimenti dei Pretori e dei Conciliatori.

È necessario a questo punto precisare che con la costituzione delle Commissioni di revisione non si è indubbiamente voluto creare un organo di giurisdizione speciale e ciò sia in omaggio al principio generale dell'unità della giurisdizione, sia per ragioni strutturali e funzionali di chiara evidenza.

Le Commissioni costituite presso il Consiglio provinciale delle corporazioni non hanno il compito di decidere su di una controversia giurisdizionale, ma hanno unicamente la finalità di determinare in concreto quel prezzo di imperio stabilito in astratto, tenendo conto dei prezzi praticati per l'affitto d'immobili analoghi o simili, affittati per la prima volta nell'anno 1940. Il prezzo medio convenzionale del 1940 diviene quindi il prezzo di imperio per le locazioni posteriori al 29 marzo 1941-XIX e la determinazione, nei singoli casi, viene fatta dalla Commissione.

Siamo quindi in una ipotesi diversa da quella relativa alle Commissioni arbitrali previste dal Regio decreto-legge 7 gennaio 1923-I, n. 8, e dal Regio decreto-legge 22 febbraio 1924-II, n. 256, malgrado che anche allora si dubitasse della natura giurisdizionale di tali Commissioni, natura giurisdizionale esplicitamente esclusa dalla relazione ministeriale. Senonchè in effetto, in quel caso si trattava di determinare non solo una vera e propria forma di equo prezzo rimesso alla discrezione della Commissione, ma di concedere o meno proroghe ai contratti di locazione. Nel presente caso, per contro, la Commissione non ha se non il potere di determinare la misura del canone in rapporto al prezzo di imperio, onde la inesistenza di una controversia originata dal contrasto tra una pretesa e una opposizione. Se di pretesa può parlarsi, essa rimane nel campo meramente amministrativo, dato che non si chiede se non l'adeguamento del canone, liberamente pattuito, al prezzo di imperio obiettivamente determinato con una inserzione automatica di clausole regolata dal principio generale sancito all'articolo 1339 del Codice civile.

Nè può turbare la circostanza che la Commissione sia presieduta dal Pretore e che nei Comuni non capoluoghi di provincia i poteri

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della Commissione siano addirittura delegati al Pretore o al Conciliatore. Siamo di fronte infatti ad una ipotesi di attività amministrativa del magistrato e come presidente della Commissione, e come delegato dalla Commissione, e ciò in quanto la Commissione non solo provvede alle determinazioni in concreto, ma detta le norme e le istruzioni da valere per l'adeguamento del prezzo, norme e istruzioni a cui dovrà attenersi il Pretore o il Conciliatore nei Comuni non capoluoghi di provincia. Ora se vi può essere prova più chiara della natura amministrativa degli organi di revisione, è proprio questa in quanto non sarebbe concepibile mai una attività giurisdizionale vincolata a istruzioni determinate.

Comunque, anche per togliere ogni ombra di dubbio formale, appare opportuno che anziché parlarsi di « decisioni » si parli di « provvedimenti » onde marcare la natura amministrativa dell'atto, soggetto alla sola impugnativa di legittimità avanti il Supremo Consesso amministrativo.

Ciò che importa stabilire nel merito del provvedimento è che il prezzo determinato dalla Commissione o concordato fra le parti in mancanza di revisione rimane soggetto alla disciplina del blocco, e ciò allo scopo di chiarire che tutto il complesso dei canoni soggetti all'applicazione della legge rientra nella disciplina generale del blocco.

La materia della proroga delle locazioni può dirsi soggetta ad una regola generale e a due eccezioni: regola generale è quella del diritto alla proroga da parte del conduttore; eccezioni: nel caso di inadempimento contrattuale e nel caso in cui il locatore dimostri di avere urgente e improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente o per farlo abitare dai suoi parenti in linea retta entro il secondo grado. Tale seconda eccezione non giuoca nella ipotesi che il conduttore trovisi in servizio militare o che il proprietario abbia acquistato la proprietà degli immobili dopo il 24 marzo 1942-XX. La dizione materiale delle norme ha consigliato alcuni emendamenti di mera forma; ciò che conta è il precisare che le eccezioni al diritto di proroga dovranno considerarsi con senso restrittivo, come tutte le eccezioni: nel caso di inadempimento del contratto varrà la norma generale dell'articolo 1587 del Codice civile per cui il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa per l'uso determinato nel contratto, o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze, pagando il prezzo nei termini convenuti.

Nel caso in cui il proprietario dimostri la necessità di disporre dell'immobile, dovrà dare non solo la prova della necessità stessa, ma della urgenza e improrogabilità. Non solo; ma il proprietario che abbia ottenuto la risoluzione del contratto e poi non sia andato ad abitare personalmente la casa, o non l'abbia fatta abitare dai suoi parenti, risponde dei danni verso il conduttore.

Nota che vi è nel decreto-legge in esame una terminologia diversa da quella usata dal Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142. Infatti mentre il decreto-legge in esame è intitolato: « Contenente norme sugli affitti degli immobili urbani », il Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX usa nella sua intitolazione le parole: « proroga... degli affitti ». L'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge vieta di aumentare i prezzi pattuiti per « le locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati ». Poiché il decreto-legge in esame parla soltanto di « affitti degli immobili urbani », domanda se la sua sfera di applicazione è uguale a quella del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, o se è limitata alle sole case di abitazione. In verità dal testo del decreto-legge in esame non si evince la congruenza che si tratti unicamente delle case di abitazione, ma nella relazione del Ministro proponente si parla apertamente di « case di abitazione ». Sembra quindi che si sia legittimati a ritenere il decreto-legge 24 marzo 1942-XX applicabile soltanto per gli affitti delle case di abitazione, e non per i contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso.

Osserva che il decreto-legge 24 marzo 1942-XX non abroga quello 12 marzo 1941-XIX, le disposizioni del quale, come detta l'articolo 5 del provvedimento in esame, restano ferme, in quanto compatibili con le nuove norme in quest'ultimo stabilite. Fra le norme del decreto-legge del 1941 che rimangono in vigore vi sono quelle relative al diritto del proprietario ad una quota di aumento in caso di trasformazioni o migliorie all'immobile (aumento determinato dal Pretore in sede giurisdizionale) ad una quota di aumento corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento secondo le determinazioni dell'autorità governativa, all'aumento in relazione ad una perequazione coll'imponibile vigente dall'imposta fabbricati. In altre parole, il provvedimento legislativo oggi esaminato integra l'articolo 2 del precedente decreto-legge 12 marzo 1941-XIX e realizza così una disciplina unitaria in materia di affitti che sola può garantire il mercato edilizio da pericolosi turbamenti. Pensa

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quindi che la sua applicazione non dovrebbe rimanere limitata alle case di abitazione, come si desume dalla relazione ministeriale, e dal confronto della diversa terminologia usata dai due provvedimenti. Su tale punto attende una precisazione da parte del Governo.

Rileva comunque che questo come ogni altro provvedimento in materia di disciplina dei prezzi presuppone naturalmente una disciplina integrale che valga a porre tutte le categorie produttive sullo stesso livello ed impedisca dannose sperequazioni. È con questo spirito e con questo concetto fondamentale che ne propone l'approvazione.

SPINELLI FRANCESCO osserva che effettivamente l'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, che non è ancora stato convertito in legge, determina una certa casistica in base alla quale il locatore potrebbe negare la proroga del contratto al conduttore, allorchè si verificano determinate condizioni, e parla anche di « locazioni d'immobili urbani a qualunque uso destinati ». L'articolo 4 del provvedimento in esame prevede una restrizione delle possibilità di diniego di proroga.

Evidentemente si è sentito il bisogno di una ulteriore restrizione, per rafforzare la tranquillità dei conduttori di case di abitazione in un periodo di particolare disagio in materia di disponibilità di immobili. Atteso questo carattere restrittivo, ritiene necessario un chiarimento, se non una espressa precisazione nel testo del provvedimento, in ordine alla sfera di applicabilità del provvedimento stesso: se cioè esso sia applicabile per tutte le locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati, o soltanto alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione, apportando così una innovazione sostanziale alla norma di cui al primo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX. La sua osservazione discende anche dal fatto di una interpretazione un poco elastica delle norme in questione che si sta verificando: alcuni settori della magistratura ritengono che l'articolo 4 del decreto-legge in esame si riferisca a tutte indistintamente le locazioni, mentre in effetti, per la chiara premessa della relazione ministeriale e per quello che pare essere stato il concetto del legislatore, come ha posto in evidenza il camerata Fodale, la sfera di applicabilità delle nuove limitazioni al diritto di negare la proroga delle locazioni in corso dovrebbe essere limitata al solo settore delle abitazioni private. Le limitazioni cautelative per le locazioni dei negozi e degli im-

mobili affittati per altri usi sembrano già abbastanza importanti. Ritiene quindi opportuno che, in sede di conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, si faccia luogo ad un chiarimento, oppure ad un riferimento espresso, in rapporto all'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, nel senso che le disposizioni in tale articolo contenute vengono modificate dal nuovo provvedimento soltanto limitatamente alle locazioni delle case di abitazione.

BACCI ritiene che la finalità del provvedimento in esame sia duplice: anzitutto quella di frenare, come ha opportunamente rilevato il Relatore, la tendenza speculativa che si è andata accentuando in questi ultimi tempi nell'acquisto di immobili da parte di coloro i quali non credevano di dovere altrimenti investire i mezzi finanziari di cui disponevano; inoltre quella di perequare il regime degli affitti al regime di blocco consacrato in una serie di provvedimenti adottati dal Governo fin dall'inizio della guerra.

Sotto questo duplice aspetto però conviene fare qualche considerazione. L'applicazione pura e semplice delle norme dettate dal decreto-legge 24 marzo 1942-XX, senza che siano dati chiarimenti, porterebbe sullo stesso piano una quantità di situazioni diverse, se non contrastanti, l'una dall'altra. Quando si parla di speculazione, evidentemente non si può adattare il criterio della speculazione al caso, per esempio, della vedova che nell'interesse e a tutela dei figli minori, in un determinato momento, presentandosi la buona occasione, ha creduto di investire i suoi risparmi o il frutto di una eredità, o comunque la sostanza patrimoniale che garantiva l'avvenire economico dei suoi figli, in un immobile, allo stesso modo che si parla di speculazione per chi ha fatto dell'acquisto di beni immobili un sistematico mezzo di investimento di patrimonio. E allora è evidente che nell'applicazione delle norme in esame, il concetto speculativo che si vuole frenare deve essere individuato in riferimento alla persona del proprietario di immobile e alle condizioni di tempo, di luogo e familiari, nelle quali il proprietario stesso si viene a trovare, e che possono avere giustificato e legittimato, anche sotto l'aspetto del concetto speculativo, l'investimento fatto. Perchè qui non si sarebbe più nell'ipotesi del concetto speculativo, ma si rientrerebbe in quella che è una saggia amministrazione familiare, un opportuno investimento, che il capo famiglia o i congiunti o chiunque altro, abbia creduto di fare nell'interesse del nucleo familiare.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Osserva poi, in relazione alla giusta preoccupazione di proteggere le classi sociali che più risentono in linea economica delle conseguenze della guerra e in particolare della tendenza speculativa sugli immobili, che occorre tener conto del fatto che vi sono differenze fra immobili ed immobili, come tra classi sociali e classi sociali. Evidentemente il criterio che si adotta per gli appartamenti di uso comune, riferito alla condizione sociale di coloro che li prendono in affitto, non può essere adottato nei confronti di appartamenti di lusso, perchè è evidente che coloro i quali vogliono prendersi la soddisfazione di concedersi dei lussi che vadano al di là dei limiti delle strette necessità, non hanno nessun diritto di ottenere dalla legge quella particolare protezione di carattere generale che deve invece valere nei riguardi di quelle classi sociali, ossia della maggior parte dei conduttori, le quali in periodo di guerra sono e devono essere compenstrate della necessità di non fare spese superflue.

Non pensa che possa sopravvenire, in sede di applicazione del provvedimento, la difficoltà della distinzione per il carattere degli immobili, tra comuni appartamenti di abitazione ed appartamenti di lusso, perchè ormai nella casistica comune sono venuti chiaramente delineandosi i caratteri distintivi che indicano quali appartamenti devono considerarsi di lusso. Il provvedimento in esame non poteva quindi evidentemente non comprendere tutti gli immobili, ma nella sua applicazione dovrà essere tenuto conto di questa opportuna discriminazione tra appartamenti aventi le obiettive caratteristiche di appartamenti di lusso, per i quali è naturale che si debbano corrispondere dei canoni superiori a quelli medi, ed appartamenti di uso comune, per le necessità comuni e normali di tutte le classi sociali.

Altra osservazione deve fare in relazione alla seconda parte del provvedimento, che riflette la proroga delle locazioni in corso. Si è previsto come eccezione il caso che il conduttore sia richiamato alle armi; non si è però affatto considerato il caso opposto, cioè che il proprietario dell'immobile che chiede gli sia messo a disposizione un appartamento per la sua famiglia sia un richiamato alle armi. Si è presentato recentemente alla Corte di cassazione il caso di un conduttore e di un locatore richiamati alle armi. La Cassazione ha stabilito che, poichè non si parla di un trattamento speciale nei riguardi del locatore richiamato alle armi nei confronti del conduttore pure richiamato, quest'ultimo ha diritto alla proroga. Gli sembra questa una somma ingiu-

stizia, la quale può verificarsi non soltanto ai danni del locatore richiamato alle armi, ma anche della vedova del caduto, della vedova o dei congiunti del prigioniero o del disperso, i quali pure dovrebbero avere il diritto, anche essendo proprietari, di avere nei confronti del conduttore, sia pur esso richiamato alle armi, un trattamento di stretta uguaglianza. Purtroppo tale trattamento non risulta dalle disposizioni in vigore, come ha recentemente dichiarato la Corte di cassazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, aderisce pienamente alla relazione del camerata Fodale e si dichiara d'accordo con le sue osservazioni, particolarmente con i rilievi che pongono in chiaro il carattere amministrativo delle funzioni assegnate alle Commissioni apposite e ai Pretori e Conciliatori, per la revisione dei canoni di affitto degli immobili urbani dati in locazione per la prima volta dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX.

La natura giuridica di tali organi di revisione è, come ha bene precisato il Relatore, di carattere amministrativo. Questi organi sono forniti di larga discrezionalità e le loro deliberazioni sono di pubblico interesse, cioè non risolvono nessuna controversia, perchè in realtà non viene portato alla loro cognizione alcun conflitto di diritto soggettivo, ma soltanto la determinazione di giusti prezzi nell'interesse pubblico e per l'osservanza del principio del blocco.

Non è invece d'accordo con il rilievo mosso dal Relatore circa la pretesa incertezza sulla sfera di applicazione del provvedimento in esame in raffronto con le norme dettate dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX. Tanto nell'articolo unico del disegno di legge, come negli articoli del decreto-legge, viene usato sempre il termine di « immobili urbani », termine generico comprensivo sia delle case di abitazione che degli altri immobili i quali, pur non essendo destinati ad abitazione, siano da considerarsi immobili urbani.

La perplessità del Relatore sorgerebbe dal fatto che nella relazione ministeriale si parlerebbe esplicitamente di « case di abitazione »; ma tale espressione non esiste nella relazione ministeriale, la quale parla di « case di nuova costruzione », ed il termine « case » nella sua comune accezione viene riferito a qualsiasi immobile che faccia parte di un centro abitato. Non gli sembra che sia tale questa espressione da poter indurre in errore; comunque dichiara formalmente che è intendimento del Governo che fra i due provvedimenti, quello

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in esame e il decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, vi sia un perfetto parallelismo, fin dove la natura dei rapporti che vengono regolati lo consenta. Sarebbe assurdo concepire che il nuovo provvedimento, perfettamente analogo, anzi interpretativo di taluni suoi aspetti, al decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, avesse una sfera di applicazione più limitata. Se la Commissione ritenesse che il dubbio permanga nonostante questi suoi chiarimenti, potrebbe ammettere che all'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole « immobili urbani » vengano aggiunte le altre: « a qualunque uso destinati ». Nota però che la prolissità nei testi legislativi è sempre dannosa.

PRESIDENTE osserva che è dannosa anche la mancanza di chiarezza.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che nel caso in discussione vi sia sufficiente chiarezza. Ammette che la preoccupazione di tutelare i conduttori delle case di abitazione è stata prevalente nella determinazione del legislatore di adottare il provvedimento, ma questo deve essere ritenuto applicabile anche alle locazioni di immobili urbani adibiti ad altro uso. L'articolo primo del decreto-legge parla semplicemente di « immobili urbani »; non vede quindi come possa essere fondata l'interpretazione restrittiva accennata dal Relatore.

FODALE, *Relatore*, si dichiara quasi persuaso dei chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato, ma ha ancora qualche perplessità, che deriva dal testo del terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, in relazione con l'articolo 4 del decreto-legge in esame.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge del 1941 dice al terzo comma:

« Inoltre, fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di nuova locazione di data certa anteriore al 30 luglio 1940-XVIII, il conduttore ha diritto alla proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima ».

Quindi, il Regio decreto-legge del 1941 fa eccezione per il caso di inadempimento contrattuale (e questo si può verificare tanto per le case che per i negozi) e per giustificate esigenze del locatore e dei suoi parenti — esigenze, cioè di carattere economico, produttivo, per una nuova intrapresa.

L'articolo 4 del decreto-legge in esame dice:

« La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto può essere esclusa soltanto:

1°) nel caso di inadempimento contrattuale;

2°) nel caso in cui il locatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente o per farlo abitare dai suoi parenti in linea retta entro il secondo grado ».

Ora, « abitare » vuol dire andare ad alloggiare in una casa di abitazione, non andare ad alloggiare in un negozio. Quindi il dubbio che il nuovo provvedimento sia applicabile solo alle case di abitazione potrebbe essere legittimato.

PRESIDENTE conviene col Relatore.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che l'articolo 4 contempla due eccezioni al diritto di proroga: la prima nel caso di inadempimento contrattuale e la seconda nel caso in cui il locatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente o per farlo abitare dai suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

Il primo caso, evidentemente, si riferisce a qualunque immobile urbano, e cioè sia a case, sia a qualunque altra costruzione, che possa rientrare nella dizione di « immobile urbano ».

Il secondo caso, il Governo intende che si riferisca soltanto alle case di abitazione. Questo nuovo provvedimento, infatti, in materia di eccezioni alla proroga, è informato ad un criterio di maggiore restrittività rispetto al primo. Ed il legislatore lo ha detto espressamente. Mentre la prima disposizione è di carattere generale e parla di immobili urbani; la seconda, invece, parla di case di abitazione, perchè il legislatore ha voluto riferirsi appunto a queste ultime. Si usa una formula sovrabbondante per evitare equivoci. Si dice: « per abitarlo personalmente ». Sicchè, è evidente che, se una casa era destinata ad uso di abitazione ed il locatore, poi, si opponga alla proroga del contratto, affermando che l'immobile non serve più per abitazione, ma per altro uso, sia pure della sua famiglia, l'inquilino non può continuare ad usufruire della proroga, ma sorge il diritto a chiedere il risarcimento dei danni, che costituisce una sanzione contro chi voglia servirsi del diritto di opposizione alla proroga contro le finalità stabilite dalla legge. Quindi, non vi è alcun dubbio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Aggiunge, per mettere in maggiore evidenza questo carattere restrittivo, che mentre per il decreto-legge del 1941 bastavano le giustificate esigenze del locatore, formula più ampia, nella quale può entrare un numero di casi abbastanza largo, in questo provvedimento si parla di urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente. Con che si richiede qualcosa che si accosta allo stato di necessità del locatore, appunto riferendosi al criterio restrittivo che si è voluto seguire. Questo è il pensiero del legislatore cui risponde l'articolo 4 così com'è formulato.

PRESIDENTE nota che pur essendo esatto che l'articolo 4 risponde al pensiero del legislatore, come ha spiegato il Sottosegretario di Stato alla giustizia, è altresì vero che vi è un dissenso nella interpretazione di questo articolo in rapporto all'articolo 2 del decreto-legge precedente. Trova perciò necessario che, nel convertire in legge il provvedimento, gli si dia la massima chiarezza ai fini della sua interpretazione, perchè bisogna rendersi conto degli inconvenienti che si potrebbero avere in sede di pratica applicazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che il chiarimento possa essere dato coll'aggiungere alle parole « immobili urbani » le altre « a qualunque uso destinati ».

TERZI è d'avviso che basterebbe aggiungere al n. 2 dell'articolo 4, dopo le parole: « nel caso in cui il locatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile » la parola « soltanto ».

PRESIDENTE osserva che non è questo il punto che si vuol chiarire, poichè il disposto dell'articolo 4 è di per sè chiaro; ma il dubbio sorge in riferimento all'articolo 2 del decreto-legge del 1941.

SALERNO rileva che a norma del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, e del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, la proroga disposta per le locazioni in corso di tutti gli immobili urbani, a qualunque uso adibiti, subiva, oltre all'eccezione costituita da inadempimento, l'altra eccezione costituita dall'esistenza di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti a disporre dell'immobile locato.

Tale eccezione subisce col presente Regio decreto-legge di cui ora si discute la conversione, una ulteriore, opportuna limitazione, in quanto al n. 2 dell'articolo 4 si richiede testualmente la dimostrazione di una necessità « urgente ed improrogabile » che l'immobile serva al locatore, « per abitarlo personal-

mente o per farlo abitare dai suoi parenti », specificandosi che questi ultimi vanno computati sino al secondo grado in linea diretta.

Data l'espressione « per abitarlo o per farlo abitare » usata in detto articolo, può sorgere in pratica il dubbio che questa ulteriore restrizione della facoltà del locatore di cui all'articolo 4, sia applicabile soltanto nel caso d'immobili adibiti ad uso abitazione, e non pure al caso in cui si tratti di immobili destinati, ad esempio, a negozi, deposito merci, uffici, magazzini, ecc., per i quali si potrebbe supporre che non occorra che le giustificate esigenze del locatore rivestano il carattere di assolutezza e di improrogabilità voluto dal presente provvedimento legislativo e che l'uso da parte dei congiunti non debba essere riferito a parenti compresi soltanto sino al secondo grado in linea retta.

Sarebbe pertanto opportuno modificare o chiarire meglio la dizione usata nell'articolo 4 per evitare eventuali incertezze circa la sua sfera di applicazione. Ciò è tanto più opportuno in quanto è evidente che col presente Regio decreto-legge, come è stato ribadito dalle dichiarazioni ora pronunciate in tal senso dal Sottosegretario alla giustizia, s'intende di mantenere una disciplina comune a tutte le locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, e quindi anche ad uffici, negozi, magazzini, ecc., per i quali, d'altronde, le ragioni che consigliano la proroga forzata delle locazioni si dimostrano non meno fondate che per i locali adibiti ad abitazioni private, in vista delle maggiori perturbazioni e delle ripercussioni che s'intendono evitare.

BACCI è anch'egli d'avviso che se non si chiarisce l'esatto rapporto tra il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge del 1941 e la portata dell'articolo 4 del provvedimento in esame, si possono ingenerare confusioni interpretative.

Stando alla dizione dell'articolo 4, il proprietario di un locale adibito ad uso di negozio, non può assolutamente opporsi alla proroga se non dimostrando che in questo locale ci va ad abitare lui o qualcuno dei suoi parenti entro il secondo grado; altrimenti non potrà mai ottenere che il locale venga messo a sua disposizione. Il che appare un contro-senso.

Per dare una interpretazione diversa bisognerebbe applicare la norma del decreto-legge del 1941. Evidentemente bisogna mettere su un piano di parità assoluta sia l'ipotesi che si tratti di immobile adibito ad uso di abitazione, che l'ipotesi che si tratti di immobile adibito ad uso di negozio. Occorre,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cioè, conciliare la norma dettata dal Regio decreto-legge del 1941 con la norma dettata dall'articolo 4 del disegno di legge in discussione:

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare che la differenza di trattamento riflette una questione di politica sociale per cui si è ritenuto, come ha già detto, di dover tenere in maggiore considerazione la necessità di abitazione. L'articolo 4, specificando tassativamente i due casi di esenzione della proroga, regola la materia *in toto*, e non ammette la possibilità di applicare le disposizioni del decreto-legge del 1941. D'altra parte, il decreto in discussione dice chiaramente, all'articolo 5, che le norme contenute nel decreto del 1941 « restano ferme in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto ».

PRESIDENTE ritiene opportuno di passare, con la discussione dell'articolo unico del disegno di legge, all'esame degli articoli del decreto-legge. Avverte che all'articolo 1 del Regio decreto-legge, il Sottosegretario di Stato, è disposto ad introdurre l'aggiunta, dopo le parole: « immobili urbani » delle altre « a qualunque uso destinati ». Con questa aggiunta diventa più chiaro anche l'articolo 4.

Allo stesso articolo 1, al comma terzo, il camerata Fodale propone di sostituire le parole « contro le decisioni » con le parole « contro i provvedimenti ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta.

PRESIDENTE comunica ancora che allo stesso articolo 1, il camerata Fodale, propone di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il canone di affitto concordato o comunque determinato rimane soggetto alle norme del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142 ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta l'emendamento, ma ritiene che basti dire « comunque determinato », togliendo le parole « concordato o » che appaiono superflue.

FODALE, *Relatore*, è d'accordo.

CAMPAGNOLI trova che il termine di tre mesi dato all'inquilino per ricorrere alla Commissione, è troppo limitato per una particolare categoria di cittadini, ossia per coloro che essendo funzionari dello Stato, devono trasferirsi da una città all'altra.

Il termine di tre mesi, se va bene per l'inquilino residente nello stesso centro, è troppo ristretto per colui che deve trasferirsi da una provincia all'altra.

PRESIDENTE fa notare che un conto è il perfezionare il decreto ai fini dell'interpretazione ed un altro è il modificarne la sostanza. Ciò potrebbe essere pericoloso, dato che si tratta di un provvedimento già in vigore e per cui possono essersi costituiti dei precedenti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, è d'avviso che in ogni modo il termine di tre mesi sia sufficiente.

CAMPAGNOLI non insiste.

PRESIDENTE pone a partito gli emendamenti all'articolo 1 del Regio decreto-legge, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Comunica che all'articolo 2, il camerata Fodale ha presentato un emendamento, col quale propone di sopprimere la parola « regolarmente ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conviene che la parola « regolarmente » non è forse quella che rende bene il concetto; e poichè bisogna riferirsi ad una situazione di fatto che rappresenta la situazione normale, rispondendo all'indirizzo legislativo del Regime in questa materia, si potrà sostituire alla parola « regolarmente » la parola « normalmente ». Quindi anzichè dire « prezzi regolarmente praticati » si dirà « prezzi normalmente praticati ».

FODALE, *Relatore*, è d'accordo.

(L'emendamento è approvato).

SPINELLI FRANCESCO fa osservare che mentre la norma dell'articolo 2 fa menzione degli immobili dati in affitto per la prima volta nel 1940, non sembra tener conto invece delle costruzioni rese abitabili nel 1941 e nelle quali è stato investito un capitale certamente superiore a quello investito, a parità di cubatura e di caratteristiche, nelle costruzioni completate precedentemente, essendo incontestabile il fatto che i costi di costruzione abbiano seguito una linea ascendente.

È d'avviso che mettere allo stesso livello gli immobili dati in affitto per la prima volta nell'anno 1940 e quelli costruiti nel 1941 equivalga a negare una giusta remunerazione verso il maggiore capitale investito. Non proporrà un emendamento; tuttavia esprime la raccomandazione che il provvedimento di legge sia interpretato non in senso restrittivo, in forza di un chiarimento che potrebbe essere fornito dalla Commissione diretto a precisare che non si dovrà procedere ad un livellamento degli affitti del 1941 con quelli del 1940, ma che dovrà tenersi conto della differenza del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

costo di costruzione. Tanto più ciò è necessario in quantochè si potrebbero avere ripercussioni nel dopoguerra.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare, pur ammettendo una facoltà discrezionale nelle commissioni, che bisogna tener presente il concetto politico e sociale che informa la legge.

PRESIDENTE rileva che si tratta di un provvedimento eccezionale le cui norme non sono destinate ad avere vigore nel dopoguerra.

Avverte che il Relatore, camerata Fodale, ha pure presentato un emendamento all'articolo 3 inteso a sostituire, in fine, alle parole « della decisione » le altre: « dei provvedimenti ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*, accetta l'emendamento.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE comunica che all'articolo 4 lo stesso Relatore ha presentato i seguenti emendamenti. Al comma primo, alla parola « esclusa » sostituire l'altra « negata ». Ai commi secondo e terzo sostituire i seguenti:

« Tuttavia coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo la data del presente decreto non potranno opporsi alla proroga della locazione in corso per il motivo indicato al n. 2° del presente articolo.

« Parimenti il locatore non potrà opporsi alla proroga della locazione in corso nei riguardi del conduttore in servizio militare, anche nel caso contemplato al n. 2° del presente articolo ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la sostituzione della parola « esclusa » con la parola « negata » non potrebbe avere grande rilevanza.

FODALE, *Relatore*, fa osservare che si tratta di usare una parola giuridicamente più esatta. Nel giudizio in tema di proroga, il contenuto della sentenza non è una esclusione: il Giudice o accorda o nega. Anche le precedenti leggi in materia usano la parola « negata » che è quella appropriata.

La sostituzione poi del secondo e terzo comma mira a dare una maggiore chiarezza al loro contenuto, in modo da evitare possibili dubbi.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non ha difficoltà ad accettare gli emendamenti proposti dal Relatore. Fa però osservare che anche la formulazione dei due commi sostitutivi ha bisogno di qualche ritocco, per non ingenerare equivoci. La dizione perciò potrebbe essere la seguente:

« Tuttavia coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo la data di pubblicazione del presente decreto non potranno opporsi alla proroga della locazione in corso per il motivo indicato al n. 2 del presente articolo.

Parimenti il locatore non potrà opporsi alla proroga della locazione in corso per il suddetto motivo di cui al numero 2 del presente articolo nei riguardi del conduttore in servizio militare ».

FODALE, *Relatore*, è d'accordo.

SPINELLI FRANCESCO ritiene necessario un chiarimento a proposito dell'acquisto della proprietà degli immobili. Poichè vi sono di diverse forme di acquisto della proprietà, cioè a titolo gratuito o a titolo oneroso, e poichè nella relazione si parla di speculazioni sulla compra-vendita degli immobili, dovrebbe essere evidente che l'articolo 4 abbia a riferirsi a coloro che hanno acquistato la proprietà per compravendita.

Trattandosi di una norma restrittiva, è bene che non sorgano dubbi che consentano una più larga interpretazione e una precisazione in proposito, anche in forma di chiarimento, potrebbe bastare.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, trova chiaro che si intende trattarsi di acquisti a titolo oneroso.

AMADUZZI chiede perchè debba essere esclusa la donazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ammette che la domanda del Consigliere nazionale Amaduzzi ha un certo fondamento. Afferma però che si è voluta comminare una specie di sanzione in aggiunta ad altre, contro coloro che abbiano acquistato degli immobili o che acquistino degli immobili in questo periodo di congiuntura, perchè si ritiene che questa corsa agli acquisti immobiliari sia la manifestazione di uno stato d'animo di sfiducia verso la moneta, quindi, in sostanza, verso lo Stato. Ora si stabilisce che costoro, oltre alle altre sanzioni previste da altri provvedimenti legislativi, non avranno diritto a opporsi alla proroga. E vero peraltro che una tale speculazione non può avvenire se non attraverso la forma di acquisti a titolo oneroso, perchè il fatto di ricevere in donazione è chiaro che non contribuisce a favorire la speculazione. Però ammette che in linea pratica si può dare il caso di acquisti per donazione i quali mascherino una compravendita a titolo oneroso.

Si tratta di valutare se sia opportuno ammettere una presunzione di questo genere, agli effetti del decreto in esame, per tutti gli ac-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quisti a titolo gratuito. Tuttavia, a norma del Codice civile, non manca la possibilità all'interessato di far dichiarare il contratto nullo in seguito a provata simulazione in una donazione che mascheri un acquisto a titolo oneroso.

BACCI vorrebbe che si tenesse presente la sua osservazione di carattere generale relativa agli appartamenti di lusso. Su questo non è stato detto ancora nulla, come nulla si è detto circa l'altra sua osservazione sul disparato trattamento tra conduttore e locatore in servizio militare. Non crede poi che ci si possa contentare della dizione generica di servizio militare, ma ritiene che si debba aggiungere alle parole « servizio militare » le altre « presso un reparto mobilitato », perchè altrimenti si conferirebbe un privilegio anche a chi non ne ha necessità, nè merito.

PETRONE fa presente al camerata Bacci, il quale forse ha voluto riferirsi a casi di ufficiali o comunque di persone di una certa posizione sociale, che vi possono essere dei casi di richiami di semplici soldati i quali possono essere richiamati ed essere trattenuti per diversi mesi in un reparto non mobilitato. Bisogna considerare bene se le famiglie di costoro possono essere sfrattate. L'espressione « presso un reparto mobilitato » non risolverebbe il problema; si creerebbero invece, probabilmente, dei casi abbastanza gravi, perchè gran parte dei richiamati non sono sempre mobilitati e le famiglie di costoro potrebbero essere anche sfrattate. Richiama perciò l'attenzione del Governo e della Commissione su questo fatto.

BACCI replica che in primo luogo vi è la garanzia di carattere generale per cui bisogna che chi chiede lo sfratto dimostri la necessità per sé o per la propria famiglia di andare ad abitare la casa locata. Per quanto riguarda poi i richiamati alle armi cui ha alluso il camerata Petrone, la possibilità di sfratto può dirsi che sia esclusa, poichè è difficile che il contadino, l'operaio e gli appartenenti a quelle tali categorie sociali verso le quali va la massima simpatia di tutti, vengano a trovarsi in condizioni di non potersi opporre alla proroga. Nella realtà, questi richiamati vanno sempre presso reparti mobilitati e quindi praticamente questi casi di possibili dinieghi di proroga non si verificano.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa notare che, anche in riguardo agli appartamenti di lusso, l'articolo 2 è chiaro ed esplicito: si dovrà tener conto dei prezzi praticati per l'affitto di immobili analoghi e similari per ubicazione, per numero ed am-

piezza di vani e per altre caratteristiche locative. Gli appartamenti di lusso avevano, in relazione agli appartamenti comuni, un prezzo diverso anche prima del 1940. La revisione sarà fatta appunto in base ai suddetti criteri.

BACCI insiste nel suo emendamento aggiuntivo al comma terzo dell'articolo 4.

PRESIDENTE pone a partito gli emendamenti presentati all'articolo 4, nel senso di sostituire al comma primo, alla parola « esclusa » la parola « negata » e di sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« Tuttavia coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo la data di pubblicazione del presente decreto non potranno opporsi alla proroga della locazione in corso per il motivo indicato al n. 2 del presente articolo.

« Parimenti il locatore non potrà opporsi alla proroga della locazione in corso per il suddetto motivo di cui al numero 2 del presente articolo nei riguardi del conduttore in servizio militare presso un reparto mobilitato ».

(Sono approvati).

BACCI osserva che non si è risolto ancora il problema del locatore richiamato alle armi e che rimane ancora il dubbio per quanto riguarda il trattamento disparato nei confronti del proprietario del locale destinato ad uso negozio che non si sa che cosa possa fare nei confronti del conduttore, quando gli occorre di avere questo locale per uso proprio.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare che su quest'ultimo punto ha già parlato in precedenza e perciò non ritiene di aggiungere altro. Per quanto riguarda la situazione fra il locatore e l'inquilino richiamati alle armi, rileva che si versa in una di quelle situazioni nelle quali sono in due ad avere ragione. È estremamente difficile risolvere questi casi nel senso di dare piena soddisfazione all'uno nei confronti dell'altro: uno dei due deve essere il sacrificato. Bisogna allora vedere se è possibile fare un raffronto, vedere cioè se non vi sia qualche elemento che milita a favore dell'uno più che dell'altro. Essi sono entrambi in servizio per la Patria, cioè in una situazione che merita di essere considerata con particolare favore per entrambi.

In favore del proprietario milita quella considerazione per cui bisogna al proprietario stesso (sempre quando ciò possa conciliarsi con una situazione di pubblico interesse) fare un trattamento di preferenza. Però a favore dell'inquilino militano altri elementi che in fa-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vore del proprietario non si possono invocare. Intanto l'inquilino è già nella casa, mentre il proprietario deve mandar via l'inquilino per insediarsi in quella casa. Poi vi è anche da considerare che si presume, in un certo senso, che chi è proprietario di casa sia benestante e quindi persona che possa più validamente affrontare la situazione, mentre l'inquilino sarà presumibilmente meno benestante o addirittura un povero, ed anche questi elementi militano a favore dell'inquilino per cui è bene che egli sia preferito. Ciò stante, non ritiene che sia da apportarsi alcuna modifica al decreto, nel senso desiderato dal camerata Bacci.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proventi delle cancellerie giudiziarie.** (Approvato dal Senato). (1982)

MAGGI, *Relatore*, riferisce che col disegno di legge in esame si dispone anzitutto l'abolizione, a partire dal 1° luglio 1942-XX, della quota di concorso da parte dei Tribunali e delle Preture nella spesa occorrente per il pagamento degli stipendi al personale degli uscieri giudiziari. Inoltre, gli uffici delle cancellerie vengono autorizzati a percepire dal 21 aprile 1942-XX i diritti stabiliti nella tabella unita al disegno di legge stesso. L'importo di tali diritti costituisce provento di cancelleria. Apposite norme ministeriali ne regoleranno la riscossione e la ripartizione. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PANEPINTO osserva che non si intende perchè questa legge debba avere effetto retroattivo. A suo avviso ciò porterà a degli inconvenienti, perchè i diritti che si sono riscossi secondo la vecchia legge dovranno essere riveduti e tutti quelli non riscossi dovranno essere percepiti con decorrenza dal 21 aprile. Qualora, per evitare i detti inconvenienti, ciò non dovesse essere fatto, sarebbe inutile dire che la legge entra in vigore dal 21 aprile 1942-XX.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ricorda che questa legge è strettamente collegata con l'entrata in vigore del Codice civile ed il punto di partenza perciò deve essere il 21 aprile 1942-XX. Se vi saranno delle situazioni da aggiornare, vi provvederanno gli avvocati ed i cancellieri in sede di applicazione, come sempre si è fatto.

PANEPINTO fa notare che la questione degli arretrati porterà un lavoro non indifferente per le cancellerie.

MAGGI osserva che siccome sono aperte ancora tutte le cause, i procuratori, quando andranno a fare i conti, pagheranno anche gli arretrati.

VISCONTI rileva che mentre la misura delle voci indicate nella tabella allegata varia da ufficio ad ufficio, questa misura rimane perfettamente eguale per le Preture ed i Tribunali. Non vede la ragione di questa eguaglianza, essendo noto che le Preture hanno un movimento di affari assai maggiore di quello dei Tribunali, mentre le spese di ufficio dei Tribunali sono superiori a quelle delle Preture. A suo avviso, bisognerebbe aumentare almeno di una lira le voci della tabella relativamente ai Tribunali.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, obietta che bisogna considerare che vi sono Preture che hanno un volume di affari maggiore ed altre un volume di affari minore. Ad un maggior numero di affari corrisponde però un maggior numero di cancellieri e di personale in genere e quindi una perequazione c'è sempre.

PANEPINTO osserva, in riguardo al n. 5 della tabella allegata, che essendo ivi detto « Tale diritto è dovuto per ogni parte che costituisca o comparisca, ecc. » ciò importerebbe che ogni parte costituita in giudizio dovrebbe fare un deposito da cui prelevare le relative spese e ciò creerebbe un maggiore aggravio al servizio di cancelleria e una maggiore difficoltà pratica nei riguardi di tutte le altre parti in giudizio. All'uopo si potrebbe disporre che i diritti così previsti possano essere prelevati dall'unico deposito già eseguito dall'attore, tenendone conto nella liquidazione finale delle spese, a prescindere dall'esito del giudizio.

Per quanto riguarda il n. 6, trova che bisognerebbe che si facesse specifico riferimento al registro generale per gli affari relativi ai giudizi, al registro generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, ed al registro generale delle esecuzioni.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa notare che si tratta di modalità pratiche di attuazione e in sede amministrativa si potrà esaminare se sia il caso di adottare la soluzione proposta dal camerata Panepinto in riguardo al n. 5. Per quanto riguarda il punto 6, assicura che si terrà conto della richiesta dello stesso camerata, quando verranno stabilite le norme ministeriali in base all'articolo 3.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e che quindi non sarebbe opportuno rimandarlo a quella Commissione per emendamenti che non siano di assoluta necessità.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge con le tabelle allegate.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai 5 anni. (Approvato dal Senato). (1983)**

MADIA, *Relatore*, fa presente che attualmente, la liberazione condizionale, per l'articolo 176 del Codice penale, è applicata soltanto a coloro che abbiano riportato condanna e pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni e a condizione che abbiano scontato metà della pena e che la pena residuale da scontare non sia superiore a cinque anni. Ugualmente, secondo il Codice penale militare di pace la liberazione condizionale è applicata con la condizione che si abbia una condanna superiore a tre anni, che si siano scontati almeno tre anni e che la pena residuale non superi i tre anni.

Col provvedimento in esame si estende il beneficio, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, a qualsiasi condanna, anche minima.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha una finalità adeguata al tempo attuale: quella di permettere che tutti possano servire la Patria o che possano essere adibiti alla produzione. Quindi, il provvedimento è da approvarsi. Chiede soltanto qualche chiarimento circa le modalità con cui questa liberazione condizionale può essere concessa. L'articolo unico del disegno di legge richiede che debbano concorrere le altre condizioni volute dalla legge le quali consistono nell'aver avuto buona condotta in carcere e nell'aver risarcito la parte civile. L'aver scontato la metà della pena o i tre quarti se il condannato è recidivo, costituisce un termine piuttosto che una condizione. Ma, riguardo ai termini, non si possono prendere quelli dell'articolo 176 del Codice penale, il quale stabilisce un termine residuale che, nei casi contemplati dalla nuova legge, non vi può essere, perchè si tratta di condanne minori. Chiede perciò se si debba intendere che la liberazione può essere concessa senza tener conto di

alcun periodo di pena scontata o da scontarsi, oppure che debba essere scontata la parte di pena secondo il disposto dell'articolo 176. In questo secondo caso, sarebbe bene precisarlo, senza fare il riferimento generico al detto articolo 176.

Osserva poi, in riguardo ai reati anonari, per i quali il Duce recentemente ha affermato che non vi sarà amnistia, che se non si pone nessuna limitazione in proposito, detti reati possono essere, sia pure teoricamente, compresi nella disposizione del disegno di legge. Si domanda se ciò sia opportuno ed anche per questo chiede un chiarimento.

PACE NICOLA trova che il dubbio del camerata Madia non ha ragione d'essere. Se si tiene ben presente l'articolo 176 del Codice penale, ben si vede che sono stabilite, fra le altre, queste condizioni: che il condannato abbia scontato la metà della pena o i tre quarti, se recidivo, e che la pena residuale da scontare non sia superiore ai 5 anni. Poichè nel provvedimento in esame è richiamato l'articolo 176 del Codice penale, è chiaro che debba concorrere con le altre condizioni volute dalla norma stessa, anche quella del periodo di pena espiata.

L'osservazione del camerata Madia è calzante per quanto riguarda la residuale pena da scontare. È indubbio che, se si estende l'istituto anche a condanna non superiore ai 5 anni, non si può fare più riferimento alla pena residua da espiare prevista dal menzionato articolo 176, che prevede la liberazione condizionale per le condanne a pene superiori ai 5 anni. Trova quindi inutile fare un preciso riferimento alla pena residua da espiare, non potendovi esser dubbio circa la interpretazione da darsi alla disposizione del disegno di legge, che cioè il termine di pena espiato dev'essere, senza ulteriore determinazione, quello prescritto dal detto articolo 176.

Circa i reati anonari, osserva che non è detto che ai condannati per questi reati debba venire obbligatoriamente applicata la liberazione condizionale. Si tratta di una potestà di cui il Ministro di grazia e giustizia può avvalersi nel suo potere discrezionale, e quindi concederà la liberazione condizionale nei casi in cui lo crederà opportuno.

PANEPINTO intende fare una raccomandazione di carattere pratico. Attualmente, per concedere la liberazione condizionale, è richiesto, tra l'altro, la copia della sentenza, il certificato penale e le informazioni della Regia Questura e dei Reali Carabinieri. Per l'attuazione del presente provvedimento, riterrebbe più opportuno che si omettesse questa richie-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sta. La pratica richiede un lasso di tempo così lungo, che il beneficio a volte non potrebbe essere goduto. Stante che il luogo dove il condannato espia la sua pena è spesso molto distante da quegli altri da cui devono essere richiesti i documenti predetti, prima che questi arrivino passerebbe tanto tempo che non si conseguirebbe la finalità pratica che il provvedimento vuole perseguire. Peraltro, per i richiamati sotto le armi, si richiede semplicemente la cartolina precetto, per poter essere liberati e prestare servizio militare. Di converso, c'è la cartella biografica, il modello 30, il parere del Giudice di vigilanza ed il rapporto del Consiglio di disciplina del carcere. Da tali documenti si avrebbero tutti gli elementi per potere stabilire se il condannato possa avere la liberazione condizionale, senza ricorrere a quelle lungaggini. Del resto, dato che si è abbassato il limite minimo di pena di cinque anni, senza stabilire un limite nuovo, ordinariamente si tratta di reati di poca entità. Si tratterebbe in genere di pene poco rilevanti e di soggetti delinquenti in linea di massima non eccessivamente pericolosi. Perciò, la procedura dovrebbe essere limitata in modo da rendere più rapida possibile l'attuazione della concessione della liberazione condizionale. Chiede che si voglia tener conto di questa sua raccomandazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, assicura che il Ministero non mancherà di tenere in considerazione la raccomandazione del camerata Panepinto. Osserva soltanto che in provvedimenti di questo genere bisogna procedere con gli occhi aperti e non ci si può rimettere al giudizio di altri. Il Ministero rivendica a sé il diritto ed il dovere di esaminare a fondo queste pratiche, come ha fatto per il passato, perché data l'attuale estensione, questo istituto, che per il passato ha dato magnifica prova, viene ad assumere una particolare estensione che impone cautele particolari. Bisogna procedere con estrema ponderatezza, per non ammettere nella vita civile persone non meritevoli. Con questa riserva, promette che esaminerà la raccomandazione con la dovuta attenzione.

Al Relatore, camerata Madia, fa osservare che l'articolo unico del disegno di legge fa riserva del concorso delle altre condizioni volute dall'articolo 176 del Codice penale, perché la liberazione condizionale possa essere concessa.

Queste condizioni sono:

1°) che sia stata scontata la parte di pena come lo stesso articolo prescrive;

2°) che il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;

3°) che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

È naturale che le condizioni per le quali si fa riserva siano le condizioni possibili, quelle cioè che possono trovare applicazione in relazione alla situazione particolare che la nuova disposizione contempla. Non si può quindi richiedere che il rimanente della pena non sia superiore ai 5 anni, perché il presupposto è che la pena non sia superiore ai 5 anni. Questa è condizione di impossibile attuazione in questa particolare situazione; ma resta chiaro che debba valere la condizione che sia stata scontata la pena ai sensi del ricordato articolo 176.

VISCONTI rileva che l'istituto della liberazione condizionale viene perfezionato con questo provvedimento, anche se soltanto in relazione all'attuale periodo di emergenza. Sino ad oggi stava di fatto che un condannato, per esempio, alla pena di sei anni di reclusione, quando avesse scontato la metà o i tre quarti, se recidivo, poteva ottenere la liberazione condizionale, di fronte, invece, ad un condannato ad una pena minore, per esempio a cinque anni, che era tenuto a scontare la pena interamente. Ora, la relazione che accompagna il disegno di legge parla di necessità del tempo di guerra di accentuare la produzione del Paese. Se questa è la ragione che ha ispirato il legislatore nel dettare la norma di legge, pensa e fa voti che questa norma debba entrare, così perfezionata, a fare parte del sistema del nostro codice, perché anche dopo la guerra, per i problemi altrettanto gravosi che si ricollegano a tale periodo, vi sarà bisogno di richiedere al Paese una produzione più intensa.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non esclude che questo possa avvenire. Con questo provvedimento si intende compiere un esperimento; se l'esperimento darà risultati favorevoli, potrà esaminarsi se convenga che l'istituto entri a far parte, in via normale, dell'ordinamento positivo penale italiano.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che il provvedimento è stato preso di concerto col Mini-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stro dell'Africa Italiana e così deve intendersi, sebbene nella stampa degli atti parlamentari ne sia stata omessa la menzione per errore tipografico.

**Discussione del disegno di legge: Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei privati. (2005)**

MAGGI, *Relatore*, riferisce che l'azienda industriale carceraria ha, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, uno speciale capitolo di spesa per fornirsi della materia prima che i carcerati lavorano. È però risultato che, potendo i carcerati lavorare e rendere molto di più, la cifra stanziata nel capitolo di spesa del suddetto Ministero viene ad essere esigua per poter sfruttare in pieno

questa capacità produttiva. Si sarebbe potuto aumentare questa cifra, ma non si è entrati in quest'ordine di idee, per il motivo che si sarebbe resa indisponibile una somma troppo rilevante ed utile, invece, per altri fini. Ed allora, per risolvere il problema dell'acquisto delle materie prime occorrenti per poter eseguire sollecitamente le commissioni, si è disposto che le Amministrazioni pubbliche e i privati che commissionano forniture all'Amministrazione carceraria dovranno versare anticipatamente almeno l'80 per cento del prezzo dell'ordinazione.

Trova opportuno il provvedimento e ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 13.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, contenente norme sugli affitti degli immobili urbani. (1953)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, contenente norme sugli affitti degli immobili urbani, *con le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 1, comma 1°, dopo le parole: immobili urbani, sono aggiunte le altre: a qualunque uso destinati.*

*Allo stesso articolo, comma 3°, alle parole: Contro le decisioni, sono sostituite le altre: Contro i provvedimenti.*

*Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

Il canone di affitto comunque determinato rimane soggetto alle norme del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

*All'articolo 2, alla parola: regolarmente, è sostituita l'altra: normalmente.*

*All'articolo 3, alle parole: della decisione, sono sostituite le altre: dei provvedimenti.*

*All'articolo 4, comma 1°, alla parola: esclusa, è sostituita l'altra: negata.*

*Allo stesso articolo, i commi 2° e 3° sono sostituiti con i seguenti:*

Tuttavia coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo la data di pub-

blicazione del presente decreto non potranno opporsi alla proroga della locazione in corso per il motivo indicato al n. 2° del presente articolo.

Parimenti il locatore non potrà opporsi alla proroga della locazione in corso per il suddetto motivo di cui al n. 2° del presente articolo, nei riguardi del conduttore in servizio militare presso un reparto mobilitato.

**Proventi delle cancellerie giudiziarie. (1982)**

ART. 1.

La quota di concorso da parte dei tribunali e delle preture nella spesa occorrente per il pagamento degli stipendi al personale degli uscieri giudiziari, stabilita con l'articolo 161 del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è abolita dal 1° luglio 1942-XX.

ART. 2.

Gli uffici delle cancellerie sono autorizzati a percepire dal 21 aprile 1942-XX i diritti stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Sui diritti derivanti dalla tabella stessa si applicano le prescritte ritenute d'imposta, da versare alla Tesoreria.

L'importo di tali diritti costituisce provento di cancelleria.

ART. 3.

Le modalità per la riscossione e la ripartizione dei proventi di cancelleria saranno regolate da apposite norme, d'intesa col Ministro delle finanze.

ALLEGATO.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE  
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL REGNO.

1. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina.	L. 1 —
2. — Idem, nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiore alle lire 2,000: per ogni pagina	» 0.50
3. — Diritto di originale per tutti gli atti, provvedimenti e certificati giudiziari, iscritti a registro cronologico:	
per le conciliazioni. . . . .	» 1 —
per le preture e i tribunali . . . . .	» 2 —
per le Corti d'appello . . . . .	» 5 —
per la Corte di cassazione . . . . .	» 8 —
4. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile, da formare ai termini di legge:	
per le conciliazioni. . . . .	» 1 —
per le preture e i tribunali . . . . .	» 2 —
per le Corti d'appello e la Corte di cassazione . . . . .	» 4 —
5. — Diritto per ogni comunicazione, pubblicazione, adempimento e per ogni altra prescrizione di legge, da farsi d'ufficio;	
per le conciliazioni. . . . .	» 0.80
per le preture e per i tribunali . . . . .	» 1.50
per le Corti d'appello e la Corte di cassazione . . . . .	» 3 —
Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.	
6. — Diritto di registrazione, trascrizione ed iscrizione ipotecaria: per ogni pratica . . . . .	» 5 —
7. — Idem per le vendite esattoriali relative a debiti di imposte dirette . . . . .	» 3 —
8. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio, e di quelli tenuti da società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:	
a) se il registro non supera le pagine 100 . . . . .	» 5 —
b) per ogni 100 pagine successive o frazioni . . . . .	» 2 —
9. — Diritto di ricerca e visione di atti o fascicoli relativi ad affari civili e penali, o a cause civili definite o estinte da oltre l'anno:	
a) quando sia indicato con precisione l'anno cui si riferisce l'atto o il fascicolo . . . . .	» 2 —
b) quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno di ricerche successive al primo . . . . .	» 1 —
10. — Diritto di urgenza per il rilascio di copia e certificati:	
a) per le copie da rilasciarsi entro due giorni: per ogni pagina . . . . .	» 0.70
b) per ogni certificato, esclusi quelli del casellario, da rilasciarsi entro un giorno . . . . .	» 3 —

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

**Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai cinque anni. (1983)**

ARTICOLO UNICO.

Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'articolo 176 del Codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.

Durante il suddetto periodo la liberazione condizionale preveduta nell'articolo 71 del Codice penale militare di pace può essere concessa anche ai condannati a pena militare per un tempo non superiore a tre anni.

**Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (2005)**

ART. 1.

Le Amministrazioni pubbliche e i privati che commissionano forniture all'Amministra-

zione carceraria debbono versare anticipatamente in tesoreria una parte del prezzo, non inferiore all'80 per cento, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

ART. 2.

Le spese per il servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Lo stanziamento di detto capitolo potrà, nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro delle finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.

